

A scioglimento della riserva ed alla luce di una sommaria valutazione si osserva quanto segue.

Il ricorrente è stato licenziato in quanto non si è presentato a lavoro in numerosissime occasioni (v. doc. 7 fascicolo ricorrente); si tratta di un fatto pacifico in quanto il ricorrente ritiene di poter lavorare da casa.

La circostanza che il datore di lavoro abbia concesso per anni al proprio dipendente di lavorare da casa non comporta un obbligo di riconoscere tale agevolazione anche per il futuro.

Normalmente la prestazione si svolge nella sede del datore di lavoro, permettendo così al datore di controllare meglio l'operato del dipendente ed a quest'ultimo una maggiore integrazione con i mezzi di lavoro ed i colleghi.

Questo vale anche per un ricercatore in quanto l'attività sia pure connotata da una certa innovatività e professionalità è pur sempre resa da un dipendente, dunque, da un prestatore che deve seguire le direttive del proprio superiore che sceglie se, quando, come e quali risultati perseguire.

Il ricorrente è stato riconosciuto idoneo a svolgere l'attività di ricercatore (v. doc. 40 fascicolo parte resistente).

Peraltro, il rispetto dell'orario richiesto al ricorrente è assolutamente poco gravoso se si pensa alla larga flessibilità di cui gode quale ricercatore (art. 29-bis, ccnl di settore 1998 - 2001 doc. 10 e 58, ccnl di settore 1998 - 2001 doc. 13 fascicolo parte ricorrente).

Ai fini del decidere non viene in rilievo la possibilità del ricorrente di godere di permessi per sottoporsi a terapie a fronte delle sue patologie (v. doc. 3 fascicolo parte ricorrente), possibilità da valutarsi caso per caso alla luce della flessibilità di orario ora richiamata, in quanto il punto in esame è quello verificare l'esistenza di un diritto del ricorrente di poter lavorare da casa quando lo ritenga (diritto che per quanto detto deve essere escluso).

Il ricorso, deve, dunque essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza.

Pqm.

Respinge il ricorso;

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.000,00;

Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti costituite.

Velletri, 15 aprile 2014.

Il Giudice del Lavoro  
*[Signature]*

Tribunale Ordinario Velletri  
DEPOSITATO OGGI

23 APR. 2014

IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
*[Signature]*  
Ornella Bellante

TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI

È copia conforme all'originale USO APPELLO

Velletri, 30 APR 2014

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
*[Signature]*  
Ornella Bellante

